



2017/0125(COD)

5.12.2017

EMENDAMENTI

254 - 472

Progetto di relazione
Françoise Grossetête
(PE608.022v01-00)

Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Emendamento 254
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *appalti pubblici.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 255
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *appalti pubblici.*

soppresso

Or. en

Emendamento 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *appalti pubblici.*

soppresso

Or. it

Emendamento 257
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le spese strutturali, pubbliche o assimilabili sostenute dalle amministrazioni pubbliche per il cofinanziamento di investimenti nell'ambito del programma sono detratte dal calcolo del disavanzo strutturale.*

Or. en

Emendamento 258

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio ***all'Agenzia europea per la difesa o*** agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

Or. en

Emendamento 259

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE,

3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE,

Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio **all'Agenzia europea per la difesa o** agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

Or. en

Emendamento 260
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora gli Stati membri abbiano nominato un responsabile del progetto, la Commissione esegue il pagamento ai beneficiari ammissibili previa informazione del responsabile del progetto.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il responsabile del progetto dovrebbe essere nominato all'interno del consorzio; non vogliamo una terza parte esterna per motivi di efficienza.

Emendamento 261
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora gli Stati membri abbiano nominato un responsabile del progetto, la Commissione esegue il pagamento ai beneficiari ammissibili previa

Emendamento

4. Gli Stati membri nominano un responsabile del progetto. La Commissione esegue il pagamento ai beneficiari ammissibili previa *consultazione* del

informazione del responsabile del progetto.

responsabile del progetto.

Or. en

Emendamento 262

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Tipologie di strumenti finanziari

1. *Gli strumenti finanziari istituiti in conformità al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte di organismi che attuano azioni a norma dell'articolo 6.*

2. *Possono essere utilizzate le seguenti tipologie di strumenti finanziari:*

- a) *investimenti azionari o quasi-azionari;***
- b) *prestiti o garanzie;***
- c) *strumenti di condivisione dei rischi.***

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di incrementare la cooperazione degli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e appalti nel settore della difesa, gran parte dei quali è ancora a livello esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore della difesa. Poiché sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di euro di spese nazionali per la difesa), neanche un euro sarà trasferito dal bilancio UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 263
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Tipologie di strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari istituiti in conformità al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte di organismi che attuano azioni a norma dell'articolo 6.

2. Possono essere utilizzate le seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- a) investimenti azionari o quasi-azionari;**
- b) prestiti o garanzie;**
- c) strumenti di condivisione dei rischi.**

Or. en

Emendamento 264
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Azioni ammissibili

Settori di cooperazione

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di incrementare la cooperazione degli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e appalti nel settore della difesa, gran parte dei quali è ancora a livello esclusivamente nazionale. È necessario istituire

un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore della difesa. Poiché sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di euro di spese nazionali per la difesa), neanche un euro sarà trasferito dal bilancio UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 265

Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, **per quanto concerne:**

Emendamento

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, **sviluppati nell'Unione dagli Stati membri e, se del caso, in cooperazione con i partner strategici. Le azioni ammissibili possono riguardare uno o più dei seguenti elementi:**

Or. en

Emendamento 266

Clare Moody

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

Emendamento

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, **sviluppati in toto o in parte significativa nell'Unione dagli Stati membri**, per quanto concerne:

Or. en

Emendamento 267

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il programma *fornisce sostegno a favore di* azioni dei *beneficiari* nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

Emendamento

1. Il programma *identifica e sviluppa* azioni dei *partecipanti* nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di incrementare la cooperazione degli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e appalti nel settore della difesa, gran parte dei quali è ancora a livello esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore della difesa. Poiché sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di euro di spese nazionali per la difesa), neanche un euro sarà trasferito dal bilancio UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 268

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti *sia* nuovi prodotti e tecnologie *che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti*, per quanto concerne:

Emendamento

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti nuovi prodotti e tecnologie, per quanto concerne:

Motivazione

Occorre riservare priorità ai nuovi prodotti e tecnologie: il programma non dovrebbe correre il rischio di investire nel mero potenziamento di risorse esistenti.

Emendamento 269

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

Emendamento

a) la progettazione di un prodotto, **di un prodotto che sostenga l'obiettivo dell'impresa di passare dalla produzione militare a quella civile**, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

Or. en

Emendamento 270

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

Emendamento

a) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche **o le norme** in base alle quali è stata elaborata la progettazione;

Or. en

Motivazione

Le norme sono molto importanti per la cooperazione, rafforzano l'interoperabilità e consentono risparmi.

Emendamento 271

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la creazione di prototipi per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa. Un prototipo è un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo;

Emendamento

b) la creazione di prototipi per un prodotto, ***un prodotto che sostenga l'obiettivo dell'impresa di passare dalla produzione militare a quella civile***, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa. Un prototipo è un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo;

Or. en

Emendamento 272

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa;

Emendamento

c) il collaudo di un prodotto, ***un prodotto che sostenga l'obiettivo dell'impresa di passare dalla produzione militare a quella civile***, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa;

Or. en

Emendamento 273
Jonás Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa;

Emendamento

c) il collaudo **e la valutazione** di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa;

Or. en

Emendamento 274
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa; la qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto/un componente/una tecnologia è conforme ai requisiti specificati. Questo processo fornisce prove obiettive che consentono di dimostrare che determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;

Emendamento

d) la qualificazione di un prodotto, **un prodotto che sostenga l'obiettivo dell'impresa di passare dalla produzione militare a quella civile**, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa; la qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto/un componente/una tecnologia è conforme ai requisiti specificati. Questo processo fornisce prove obiettive che consentono di dimostrare che determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;

Or. en

Emendamento 275
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la certificazione di un prodotto o di una tecnologia della difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto/il componente/la tecnologia è conforme alla normativa applicabile;

Emendamento

e) la certificazione di un prodotto, **di un prodotto che sostenga l'obiettivo dell'impresa di passare dalla produzione militare a quella civile** o di una tecnologia della difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto/il componente/la tecnologia è conforme alla normativa applicabile;

Or. en

Emendamento 276

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) **studi, ad esempio studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento.**

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di incrementare la cooperazione degli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e appalti nel settore della difesa, gran parte dei quali è ancora a livello esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore della difesa. Poiché sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di euro di spese nazionali per la difesa), neanche un euro sarà trasferito dal bilancio UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 277

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno **tre** imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno **quattro** imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **tre** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda. **Il presente paragrafo non si applica alle azioni a sostegno del passaggio dalla produzione militare a quella civile.**

Or. en

Emendamento 278
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa **da almeno** tre imprese cooperanti **tra loro** e stabilite in almeno due diversi Stati membri. **Le imprese beneficiarie** non devono essere effettivamente **controllate**, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da imprese cooperanti **nell'ambito di un consorzio di almeno tre organismi ammissibili** e stabilite in almeno due diversi Stati membri. **Almeno tre di tali organismi ammissibili stabiliti in almeno due diversi Stati membri** non devono essere effettivamente **controllati**, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 279
Esther de Lange, Ivo Belet, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš,
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda. ***IDPI generati in relazione all'azione sono detenuti dall'Unione.***

Or. en

Emendamento 280

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno ***tre*** imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno ***due*** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno ***quattro*** imprese cooperanti tra loro, ***di cui preferibilmente due PMI***, e stabilite in almeno ***quattro*** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. it

Emendamento 281

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. ***Le***

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. ***Almeno***

imprese beneficiarie non devono essere effettivamente **controllate**, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

tre delle imprese beneficiarie **e i loro subappaltatori** non devono essere effettivamente **controllati**, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 282

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Le imprese **beneficiarie** non devono essere effettivamente **controllate**, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Le imprese **partecipanti e i loro subappaltatori** non devono essere effettivamente **controllati**, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di incrementare la cooperazione degli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficiente per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore della difesa. Poiché sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di euro di spese nazionali per la difesa), neanche un euro sarà trasferito dal bilancio UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 283

Jerzy Buzek, Michał Boni

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno due imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. **Le** imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. **Almeno due delle** imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 284

Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno **tre** imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno **quattro** imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **quattro** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. it

Emendamento 285

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **tre** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere

effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Motivazione

Il bilancio dell'UE dovrebbe essere utilizzato nel settore dell'industria della difesa per incentivare l'attuazione di programmi di cooperazione multilaterale e non solo dei programmi bilaterali. Per questo motivo è necessario un minimo di tre stati.

Emendamento 286

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **tre** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 287

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **tre** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o

indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è quello di andare oltre la cooperazione bilaterale e promuovere una cooperazione più inclusiva tra gli Stati membri.

Emendamento 288 **Christelle Lechevalier**

Proposta di regolamento **Articolo 6 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **tre** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 289 **Christelle Lechevalier**

Proposta di regolamento **Articolo 6 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **tre** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento 290
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno **tre** imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **due** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno **otto** imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno **sei** diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Motivazione

I requisiti di partecipazione proposti dalla Commissione fissano una soglia talmente bassa da non poter realmente giustificare il sostegno dell'Unione, se l'obiettivo è quello di incentivare progetti europei.

Emendamento 291
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'UE e se tale utilizzo non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e/o di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, i beneficiari e i loro subappaltatori possono utilizzare beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE o controllati da paesi terzi. Nel quadro dell'esecuzione di

un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE, se ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e/o di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 292
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può stabilire condizioni supplementari, in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi comprese condizioni relative al numero e alla tipologia dei partecipanti e al loro luogo di stabilimento.

Or. en

Motivazione

La norma dovrebbe essere quella di finanziare progetti che rafforzano la cooperazione tra imprese europee. Tuttavia, si dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità, in casi eccezionali e giustificati, riguardo al numero e alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

Emendamento 293
Esther de Lange, Ivo Belet, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le azioni intraprese da organismi stabiliti in più di due Stati membri diversi beneficiano di un aumento del tasso di finanziamento pari a cinque punti percentuali.*

Or. en

Emendamento 294

Esther de Lange, Ivo Belet, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili da parte di imprese stabilite nell'Unione e controllate dagli Stati membri e se tale utilizzo non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione, i beneficiari e i loro subappaltatori possono altresì utilizzare beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti all'interno dell'Unione che sono controllati da paesi terzi. I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento.*

Or. en

Emendamento 295

Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) del diritto di utilizzare in tutto o in

a) del diritto di utilizzare in tutto o in

parte il patrimonio di un'impresa;

parte il patrimonio di un'impresa *nell'UE*;

Or. en

Emendamento 296

Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la proprietà o il know-how e i DPI risultanti sono detenuti nell'UE senza alcun controllo da parte di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 297

Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) i beneficiari di questa azione devono fornire sufficienti garanzie della possibilità che possa verificarsi un controllo extra-UE;

Or. en

Emendamento 298

Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante

soppresso

sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.

Or. en

Emendamento 299
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione deve quindi valutare se in modo equo gli Stati membri o i loro cittadini abbiano un'influenza determinante sulla gestione dell'impresa interessata. È importante determinare il luogo e le modalità di adozione delle decisioni commerciali strategiche. Ciò presuppone un'analisi della governance dell'impresa tenuto conto del suo funzionamento generale. Occorre inoltre esaminare altri aspetti suscettibili di influenzare il processo decisionale relativo a questioni economiche strategiche, quali i diritti dell'azionario, i legami finanziari e la cooperazione commerciale tra l'impresa e gli azionari di paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 300
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni.

Emendamento

4. Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni. ***I consorzi dimostrano che almeno due Stati membri intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche mediante appalti comuni, se del caso.***

Or. en

Emendamento 301
Dominique Riquet, Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni.

Emendamento

4. Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni, ***rafforzando quindi la normalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi.***

Or. fr

Emendamento 302

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni.

Emendamento

4. Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche ***o su norme*** comuni.

Motivazione

Le norme sono molto importanti per la cooperazione, rafforzano l'interoperabilità e consentono risparmi.

Emendamento 303

Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un'impresa controllata da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE è ammessa a partecipare in quanto beneficiaria se lo Stato membro in cui è situata garantisce, in conformità di efficaci procedure nazionali o accordi contrattuali, che ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.

Or. en

Emendamento 304

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le azioni che contribuiscono in parte o interamente (parti e componenti, compresi software, elementi di intelligenza artificiale e qualsiasi pertinente tecnologia a duplice uso), direttamente o indirettamente alle

seguenti tecnologie sono escluse dal programma:

- a) armi di distruzione di massa e relative tecnologie in materia di testate e missili;**
- b) armi e munizioni vietate non conformi al diritto internazionale, quali:**
 - i) munizioni a grappolo e i relativi aspetti, in linea con la Convenzione sulle munizioni a grappolo;**
 - ii) mine terrestri antipersona e i relativi aspetti, in linea con la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione;**
 - iii) armi incendiarie, compreso il fosforo bianco;**
 - iv) munizioni all'uranio impoverito;**
- c) armi completamente autonome che permettono azioni letali senza un intervento umano significativo;**
- d) armi leggere e di piccolo calibro sviluppate principalmente ai fini dell'esportazione, ossia quando nessuno Stato membro ha richiesto che l'azione fosse svolta.**

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 305

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le azioni relative ai prodotti elencati nell'allegato I non sono finanziate. Le azioni relative ai prodotti elencati nell'allegato II non sono finanziate se vengono sviluppate principalmente ai fini dell'esportazione.

Or. en

Emendamento 306

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Sono escluse le azioni che contribuiscono direttamente o indirettamente alla produzione di velivoli armati senza pilota o loro parti, compresa la produzione di parti e componenti, software, elementi di intelligenza artificiale e qualsiasi pertinente tecnologia a duplice uso, fintantoché non sarà adottata una decisione del Consiglio sull'uso di tali nuove tecnologie militari che garantisca il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario e che affronti questioni quali il quadro giuridico, la proporzionalità, la protezione dei civili e la trasparenza.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 307

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *L'azione è in linea con i compiti di cui all'articolo 42 TUE per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.*

Or. en

Emendamento 308

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. *Le tecnologie militari o a duplice uso sostenute dal presente programma sono esportate solo agli alleati della NATO e alle nazioni amiche che rispettano pienamente le disposizioni*

del trattato sul commercio delle armi (ATT). Inoltre tali esportazioni sono pienamente conformi agli otto criteri previsti nella posizione comune 944/2008/PESC concernente le esportazioni di armi. I risultati della cooperazione tra gli Stati membri nel quadro del programma possono essere esportati solo se tutti gli Stati membri partecipanti sono d'accordo. La Commissione mette a punto un meccanismo di tracciatura per verificare la destinazione finale e gli utilizzatori finali delle tecnologie sostenute dal presente programma e riferisce ogni sei mesi al Parlamento europeo e al Consiglio circa il loro stato.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 309

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Soggetti ammissibili

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri

detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

2. Se il beneficiario, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è ammesso a beneficiare del finanziamento maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a tale azione.

Or. en

Emendamento 310

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Soggetti *ammissibili*

Soggetti *partecipanti*

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 311
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, *delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.*

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione. ***I beneficiari detenuti da un organismo di un paese terzo sono gestiti a livello europeo e sono titolari di una licenza rilasciata dallo Stato membro in cui sono situati.***

Or. en

Emendamento 312
Jaromír Kohlíček

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, *delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie.* Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione ***che, ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma, non sono soggette al controllo di Stati non membri dell'UE o di organismi non appartenenti all'UE. Tuttavia i beneficiari possono essere imprese controllate da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE se gli Stati membri in cui sono situate forniscono garanzie sufficienti, in conformità delle procedure nazionali, del fatto che ciò non***

sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Or. en

Motivazione

Le imprese si comportano come qualsiasi altra società europea e devono quindi essere incluse tra i beneficiari se 1) hanno una presenza effettiva sul territorio europeo in termini di capacità tecnologiche, industriali e di gestione e 2) lo Stato membro in cui sono situate garantisce che rispetteranno gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento 313

Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu, Michał Boni

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, *delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedi.* Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma *non* sono situati nel territorio *di paesi terzi*, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione *che, ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma, non sono soggette al controllo di Stati non membri dell'UE o di organismi non appartenenti all'UE. Tuttavia le imprese controllate da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE sono ammissibili in quanto beneficiari se gli Stati membri in cui sono situate forniscono garanzie sufficienti, in conformità delle procedure nazionali, del fatto che ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e*

di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma sono situati nel territorio dell'Unione, durante tutta la durata dell'azione.

Or. en

Emendamento 314
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari *sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.*

Emendamento

1. I beneficiari *e i loro subappaltatori sono imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione. Essi sono soggetti al controllo effettivo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di uno Stato membro, il quale detiene l'impresa, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, o garantisce che non vengano violati gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione. L'utilizzo di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetto ad alcun controllo né ad alcuna restrizione da parte di un paese terzo.*

Or. en

Emendamento 315
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, **delle quali gli Stati membri e/o i cittadini** degli Stati membri **detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un** controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione **e sono i fornitori principali** degli Stati membri. **Essi sono soggetti al** controllo effettivo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, **di uno Stato membro, il quale detiene l'impresa,** direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, **o predispone un meccanismo nazionale di concessione delle licenze che disciplini, tra l'altro, il trasferimento di tecnologia.** Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione. **L'utilizzo di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetto ad alcun controllo né ad alcuna restrizione da parte di un paese terzo.**

Or. en

Emendamento 316
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai

Emendamento

1. I beneficiari **e i loro subappaltatori** sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le

partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione. ***È ritenuta non ammissibile la totalità o parte degli attivi di un'impresa che abbia un contratto di trasferimento di tecnologia con un'impresa controllata direttamente o indirettamente da un paese terzo o da cittadini di paesi terzi.***

Or. fr

Emendamento 317 **Dominique Riquet**

Proposta di regolamento **Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % ***e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3***, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi ***i subappaltatori e altri terzi***, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari ***e i loro subappaltatori primari*** sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 %, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. ***Qualora tale criterio non possa essere applicato con precisione, le imprese beneficiarie e i loro subappaltatori primari devono essere effettivamente controllati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dagli Stati membri e/o da cittadini degli Stati membri.*** Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi ***gli*** altri subappaltatori, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Or. fr

Emendamento 318
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***I beneficiari*** sono imprese ***stabilite*** nell'Unione, ***delle quali*** gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono ***oltre il 50 % e sulle quali*** esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni ***finanziate*** nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. ***I partecipanti alle azioni previste dal programma*** sono imprese ***e relativi subappaltatori stabiliti*** nell'Unione, ***laddove*** gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono ***l'impresa ed*** esercitano ***su di essa*** un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni ***previste*** nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione. ***L'utilizzo di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetto al controllo di alcun paese terzo o organismo stabilito al di fuori dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 319
Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, *delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie*. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione. ***Un'impresa controllata da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE è ammissibile se lo Stato membro in cui è situata fornisce garanzie sufficienti, in conformità di efficaci procedure nazionali o accordi contrattuali, del fatto che ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.***

Or. en

Emendamento 320
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, *delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie*. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Or. en

Emendamento 321

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, ***delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie.*** Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Or. en

Emendamento 322

Clare Moody

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, ***delle*** quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri ***detengono oltre il 50 % e sulle quali*** esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o

Emendamento

1. I beneficiari ***e i loro subappaltatori*** sono imprese stabilite nell'Unione, ***sulle*** quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente

indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione. ***L'utilizzo di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetto ad alcun controllo né ad alcuna restrizione da parte di uno Stato terzo o di un organismo non appartenente all'UE.***

Or. en

Motivazione

La definizione di "controllo effettivo" contenuta nella proposta della Commissione impedirebbe di fatto la partecipazione all'EDIDP di molte filiali di società non aventi sede nell'UE, anche qualora siano soggette al "controllo effettivo" delle amministrazioni locali (UE) attraverso il loro ruolo di regolatori, finanziatori della ricerca, promotori e clienti principali. Sarebbe pertanto opportuno ampliare la portata dell'articolo 7, paragrafo 1, affinché consenta la partecipazione di tali filiali, purché soddisfino le condizioni che garantiscono il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 323 **Anneleen Van Bossuyt**

Proposta di regolamento **Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, ***delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie.*** Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma ***non***

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione ***o in un paese terzo identificato nel programma di lavoro.*** Tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma sono situati nel territorio ***degli Stati membri o dei paesi terzi identificati nel programma di lavoro,*** durante tutta la durata dell'azione.

sono situati nel territorio **di** paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Or. en

Motivazione

La partecipazione di imprese con sede in un paese terzo, a condizione che ciò sia previsto nel programma di lavoro, dovrebbe essere consentita; in tal modo potrebbero essere ammissibili importanti progetti che perseguono gli obiettivi del programma e richiedono la partecipazione di una società di un paese terzo. Tuttavia, a tale riguardo, l'approccio per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale può essere più cauto.

Emendamento 324 Fredrick Federley

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, **delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie.** Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, **incluse le loro strutture di gestione esecutiva.** Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione. **I beneficiari e i loro subappaltatori non sono controllati esclusivamente da paesi terzi o da organismi stabiliti in paesi terzi e non sono controllati da organismi che possono pregiudicare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.**

Or. en

Emendamento 325 David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, **delle** quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri **detengono oltre il 50 % e sulle quali** esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma **non sono situati nel territorio di paesi terzi**, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, **sulle** quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma **sono situate negli Stati membri**, durante tutta la durata dell'azione.

Or. it

Emendamento 326
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il **50 %** e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il **75 %** e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni, **i servizi amministrativi** e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Or. fr

Emendamento 327

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Flavio Zanonato, Răzvan Popa, José Blanco López, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, **delle** quali gli Stati membri **e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali** esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari **e i loro subappaltatori** sono imprese **interamente** stabilite nell'Unione, **sulle** quali gli Stati membri esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

Or. en

Emendamento 328

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un'impresa controllata da paesi terzi o da organismi di paesi terzi è ammissibile in qualità di beneficiario o di subappaltatore se lo Stato membro in cui è situata fornisce garanzie sufficienti, in conformità delle sue procedure nazionali, del fatto che ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V

Emendamento 329

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, un'impresa controllata da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE è ammissibile se lo Stato membro in cui è situata fornisce garanzie sufficienti, in conformità delle procedure nazionali, del fatto che ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.

Emendamento 330

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui si verifichi un cambiamento circa il controllo effettivo di un'impresa partecipante al programma, l'impresa interessata ne dovrebbe informare senza indugio la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita, che decideranno quindi congiuntamente le

opportune misure da adottare per quanto riguarda la protezione degli interessi nazionali e dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 331

Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui si verifichi un cambiamento circa il controllo effettivo di un'impresa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, questa ne informa la Commissione e lo Stato membro in cui è situata. La Commissione può fornire consulenza agli Stati membri nel decidere in merito alle necessarie misure di protezione che potrebbero essere applicate.

Or. en

Emendamento 332

Sven Schulze, Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma, i beneficiari e i loro subappaltatori non sono soggetti al controllo esclusivo di paesi terzi o di organismi di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 333
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il beneficiario, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è ammesso a beneficiare del finanziamento maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a tale azione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 334
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il beneficiario, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è ammesso a beneficiare del finanziamento maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in

soppresso

relazione a tale azione.

Or. en

Emendamento 335
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Se il beneficiario, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è ammesso a beneficiare del finanziamento maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a tale azione.*

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe essere soppressa in quanto discriminatoria e demotivante ai fini della creazione di nuove strutture di cooperazione.

Emendamento 336
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il *beneficiario*, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è *ammesso a beneficiare del finanziamento maggiore* di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a

2. Se il *partecipante*, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è *identificato ai fini del sostegno amministrativo aumentato* di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a

tale azione.

tale azione.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 337

Sven Schulze, Christian Ehler

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga all'articolo 7, paragrafo [1 bis nuovo], un'impresa controllata da paesi terzi o da organismi di paesi terzi è ammissibile in qualità di beneficiario o di subappaltatore se lo Stato membro in cui è situata fornisce garanzie sufficienti, in conformità delle sue procedure nazionali, del fatto che ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 338

Patrizia Toia, Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1, un'impresa controllata non esclusivamente da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE è ammissibile se lo Stato membro in cui è situata fornisce garanzie sufficienti, in conformità della legislazione nazionale, del fatto che ciò non viola gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE.

Or. en

Emendamento 339
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I beneficiari possono utilizzare in modo non sistematico subappaltatori, beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o controllati da paesi terzi purché tale utilizzo non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza dell'Unione.

Or. en

Emendamento 340
Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le imprese che detengono conti bancari, direttamente oppure tramite filiali o società partecipate, presso giurisdizioni classificate come paradisi fiscali dall'OCSE o dall'UE non sono ammissibili al finanziamento.*

Or. en

Emendamento 341
Sven Schulze, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'Unione, e se tale utilizzo non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, i beneficiari e i loro subappaltatori possono utilizzare beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o controllati da paesi terzi.*

Nel quadro dell'esecuzione di un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri o controllate esclusivamente da paesi terzi o da organismi di paesi terzi, se ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 342

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se non esistono alternative immediatamente disponibili nell'UE, e se tale utilizzo non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, i beneficiari e i loro subappaltatori possono utilizzare beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio dell'Unione europea o controllati esclusivamente da paesi terzi. I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 343

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In sede di sviluppo di un'azione ammissibile i beneficiari possono cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE se tale cooperazione non è in contrasto con gli interessi di sicurezza dell'Unione quali concordati dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

Or. en

Emendamento 344

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Soggetti ammissibili

- 1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione.*
- 2. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei beneficiari e dei loro subappaltatori utilizzati ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma sono situati nel territorio dell'Unione per tutta la durata dell'azione e le loro strutture di gestione esecutiva sono stabilite nell'UE.*
- 3. Ai fini delle azioni finanziate nell'ambito del programma i beneficiari e i loro subappaltatori non sono soggetti al controllo di Stati non membri dell'UE o di organismi non appartenenti all'UE.*
- 4. In deroga al paragrafo 3, un'impresa stabilita nell'Unione ma controllata da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE è ammissibile a condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e di tutti gli Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, e che lo Stato membro in cui l'organismo è situato fornisca agli altri Stati membri garanzie sufficienti al riguardo. Le imprese che hanno avviato una cooperazione nel settore della difesa con Stati terzi soggetti a un regime di sanzioni dell'UE o suscettibili di pregiudicare la sicurezza europea e le imprese che sono direttamente o indirettamente controllate da organismi di Stati terzi soggetti a un regime di sanzioni dell'UE o suscettibili di pregiudicare la sicurezza europea non*

dovrebbero essere ammesse a partecipare al programma.

5. Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'UE, e se tale utilizzo non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, i beneficiari e i loro subappaltatori possono utilizzare beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o controllati da paesi terzi. Nel quadro dell'esecuzione di un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE o controllate da Stati non membri dell'UE o da organismi non appartenenti all'UE, se ciò non è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

6. Prima della firma dell'accordo di finanziamento i beneficiari forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità.

7. Se il beneficiario, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è ammesso a beneficiare del finanziamento aumentato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a tale azione.

Or. en

Emendamento 345
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione dei **richiedenti**

Dichiarazione dei **partecipanti**

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 346

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione dei **richiedenti**

Dichiarazione dei **consorzi**

Or. en

Emendamento 347

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni richiedente dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle

Ogni richiedente dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa, **tra cui la**

PE615.351v01-00

54/116

AM\1141328IT.docx

attività nel settore della difesa.

posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso e la pertinente legislazione nazionale sul controllo delle esportazioni.

Or. en

Emendamento 348
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione

Ogni richiedente dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa.

Emendamento

I consorzi che intendono partecipare a un'azione dichiarano per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 349
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di

Emendamento

1. Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di

sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione. ***Il coordinatore riferisce periodicamente alle istituzioni dell'Unione circa lo stato dell'azione finanziata.***

Or. en

Emendamento 350
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione***, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

Emendamento

1. I membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 351
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei casi in cui ***l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione***, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione ***di sovvenzione***. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione ***o*** il pertinente ***organismo*** di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione ***di sovvenzione*** o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione ***di sovvenzione***.

Emendamento

1. Nei casi in cui ***è fornito un sostegno amministrativo dell'Unione***, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione ***e i pertinenti Stati membri*** di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 352
Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e

Emendamento

2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e

obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

obblighi riguardo all'attuazione dell'azione, **compresa la questione dei diritti di proprietà intellettuale relativamente ai prodotti nuovi**, conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

Or. en

Emendamento 353

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione **di sovvenzione**, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

Emendamento

2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 354
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Criteri di **aggiudicazione**

Criteri di **selezione**

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 355
Michał Boni, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark, Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate ***in modo trasparente sulla base di parametri oggettivi e misurabili, tenendo conto dell'obiettivo globale del programma di realizzare un'Unione europea della difesa ben funzionante ed equilibrata, e*** sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Or. en

Emendamento 356
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Emendamento

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate **alla luce degli obiettivi definiti all'articolo 2 e** sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Or. fr

Emendamento 357
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le azioni proposte per **il finanziamento nell'ambito del** programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Emendamento

Le azioni proposte per **l'inclusione nel programma e ammissibili al sostegno amministrativo** sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 358

Michal Boni, Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) eccellenza;

Emendamento

a) ***contributo all'eccellenza dimostrando che il lavoro proposto determina vantaggi misurabili rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti;***

Or. en

Emendamento 359

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) eccellenza;

Emendamento

a) ***eccellenza, performance industriale e capacità di dar prova di vantaggi significativi rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti;***

Or. en

Emendamento 360

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) eccellenza;

Emendamento

a) ***eccellenza in termini di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità ambientale;***

Or. it

Emendamento 361
Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) eccellenza;

Emendamento

a) eccellenza *del progetto e capacità tecnologica del candidato*;

Or. fr

Emendamento 362
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) eccellenza;

Emendamento

a) eccellenza *tecnologica e industriale*;

Or. fr

Emendamento 363
Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) eccellenza;

Emendamento

a) *contributo all'eccellenza*;

Or. en

Emendamento 364
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa *e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione nel settore delle tecnologie della difesa;* nonché

Emendamento

b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa; nonché

Or. en

Emendamento 365
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione *nel settore delle tecnologie della* difesa; *nonché*

Emendamento

b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione *in relazione ai requisiti in materia di capacità nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);*

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 366

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione nel settore delle tecnologie della difesa; nonché

Emendamento

b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale *e strategica* dell'Unione nel settore delle tecnologie della difesa; nonché

Or. en

Emendamento 367

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contributo alla competitività e alla crescita delle imprese operanti nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 368

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) numero di Stati membri impegnati nel progetto;

Or. fr

Emendamento 369
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; nonché

Emendamento

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione ***nel quadro del piano di sviluppo delle capacità o della revisione annuale coordinata in materia di difesa***; nonché

Or. fr

Emendamento 370
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; nonché

Emendamento

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione ***e agli impegni contratti nel contesto della cooperazione NATO*** grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; nonché

Or. en

Emendamento 371
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono **ad attuare le** priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; **nonché**

Emendamento

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono **all'attuazione delle** priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione **e, ove opportuno, a livello regionale o internazionale;**

Or. en

Emendamento 372
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) contributo **agli interessi di** sicurezza e di difesa **dell'Unione** grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri **all'interno dell'Unione; nonché**

Emendamento

c) contributo **alla politica** di sicurezza e di difesa **comune (PSDC)** grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri **nel contesto del piano di sviluppo delle capacità;**

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della

difesa.

Emendamento 373

Jonás Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità **comuni** in materia di capacità di difesa concordate ***dagli Stati membri all'interno dell'Unione***; nonché

Emendamento

c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità in materia di capacità di difesa concordate ***dall'Unione***; nonché

Or. en

Emendamento 374

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) contributo a uno sviluppo equilibrato dell'industria europea della difesa grazie alla creazione di nuove reti di cooperazione transfrontaliera tra imprese;

Or. en

Emendamento 375

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sostanziale partecipazione delle PMI;

Or. en

Motivazione

Le PMI che partecipano a un progetto dovrebbero, idealmente, svolgere un ruolo sostanziale nel suo sviluppo e nella sua realizzazione; la mera partecipazione con un ruolo insignificante o il numero di PMI coinvolte in quanto tale non dovrebbero costituire criteri di aggiudicazione.

Emendamento 376

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) cooperazione transfrontaliera nuova o rafforzata;

Or. en

Motivazione

Un numero elevato di partecipanti transfrontalieri dovrebbe favorire un progetto candidato.

Emendamento 377

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da

d) sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da

altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri; e

altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri *o il duplice uso delle tecnologie sviluppate*; e

Or. fr

Emendamento 378

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei **beneficiari** del fatto che i **restanti** costi dell'azione ammissibile sono coperti da **altri** strumenti di finanziamento, **ad esempio** contributi degli Stati membri; e

Emendamento

d) sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei **partecipanti** del fatto che i costi dell'azione ammissibile sono coperti da strumenti di finanziamento **quali i** contributi degli Stati membri **e il meccanismo ATHENA**; e

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 379

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso un consorzio che elabori un'azione e i cui membri siano stabiliti in più di tre Stati membri, ciascuno dei quali si impegna in vista del cofinanziamento, anche tramite acquisto o utilizzo congiunti.

Or. en

Emendamento 380

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alla partecipazione delle PMI stabilite nell'Unione europea, come membri del consorzio, come subappaltatori o come altre imprese della catena di approvvigionamento; e

Or. en

Emendamento 381

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **lettere da b) a e)**, il contributo alla competitività dell'industria europea

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa

della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, *se del caso*.

attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche, *se del caso*, mediante appalti congiunti, *nel rispetto dei requisiti della direttiva 2009/81/CE per quanto riguarda gli appalti nel settore della difesa e della sicurezza*.

Or. en

Motivazione

Il criterio di aggiudicazione proposto dalla Commissione non dovrebbe essere frainteso; è necessario che vi sia chiarezza circa la piena applicazione della direttiva sugli appalti nel settore della difesa.

Emendamento 382

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto *o la tecnologia* finale in maniera coordinata, *anche mediante appalti congiunti, se del caso*.

Emendamento

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto finale in maniera coordinata.

Or. en

Emendamento 383

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari ***del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.***

Emendamento

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari ***della rispondenza dell'azione agli obiettivi fissati dagli atti di indirizzo politico e programmatico della UE.***

Or. it

Emendamento 384

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo ***alla competitività dell'***industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei ***beneficiari*** del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

Emendamento

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo ***a un'***industria europea della difesa ***più efficiente ed integrata, tra l'altro,*** attraverso la dimostrazione da parte dei ***partecipanti*** del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i

problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 385

Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri *si sono impegnati a* produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

Emendamento

e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri *hanno dichiarato di* produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

Or. en

Emendamento 386

Jonás Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) nel caso in cui due imprese e/o un consorzio di imprese partecipanti alla stessa gara ricevano la stessa valutazione, la priorità nell'assegnazione dell'assistenza finanziaria sarà data a un'impresa appartenente a uno Stato membro PESCO o a un consorzio di imprese il cui capo progetto appartiene a uno Stato membro PESCO.

Emendamento 387

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri intendono produrre congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata.

Or. en

Emendamento 388

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che paesi non UE si sono impegnati ad acquistare il prodotto o la tecnologia finale.

Or. en

Emendamento 389

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) valore aggiunto europeo sulla base del numero di Stati membri partecipanti, tenendo in considerazione anche il principio del bilanciamento geografico;

Or. it

Emendamento 390

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) realizzazione di incrementi di efficienza in vista della riduzione globale delle spese per la difesa nell'UE;

Or. en

Emendamento 391

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) contributo alla conversione innovativa della produzione militare in produzione civile;

Or. en

Emendamento 392
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) partecipazione delle PMI

Or. it

Emendamento 393
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e quater) cooperazione
transfrontaliera nuova o rafforzata.*

Or. en

Emendamento 394
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*Ove opportuno, le azioni sostenute nel
quadro del programma beneficiano dei
servizi e delle applicazioni basati sui
programmi europei di navigazione
satellitare (EGNOS e Galileo) e/o sul
programma Copernicus.*

Or. en

Emendamento 395

Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il mancato adempimento di uno di questi criteri non è considerato eliminatorio. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione e specifica i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Or. en

Emendamento 396

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Tassi di finanziamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.

2. Un'azione elaborata da un beneficiario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 397 **Anneleen Van Bossuyt**

Proposta di regolamento **Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non **può superare** il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. **In tutti gli altri casi** l'assistenza **può coprire fino al** costo totale dell'azione.

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non **supera** il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi **quale prevista all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Per tutte le altre azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e da c) a f), l'assistenza non supera il 50 % del** costo totale dell'azione **e il 100 % nel caso in cui tali azioni siano intraprese da PMI.**

Or. en

Emendamento 398 **David Borrelli, Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di

prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire **fino al** costo **totale** dell'azione.

prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire **l'80% dei costi ammissibili dell'azione, fatto salvo il finanziamento degli studi e delle misure di accompagnamento che può coprire sino alla totalità del** costo dell'azione.

Or. it

Emendamento 399

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo **totale** dell'azione, se essa **riguarda la creazione di prototipi**. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo **ammissibile** dell'azione, se essa **rientra fra quelle definite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.

Or. en

Emendamento 400

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda **la progettazione o** la creazione di prototipi **di sistema**. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al **50 % del** costo totale dell'azione.

Or. en

Emendamento 401

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo **totale** dell'azione.

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al **50 % del** costo dell'azione.

Or. en

Emendamento 402

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Un'azione elaborata da un beneficiario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di 10 punti percentuali.*

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 403

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Un'azione elaborata da un*

Emendamento

soppresso

beneficiario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

Or. en

Emendamento 404

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'azione elaborata da un **beneficiario** di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

Emendamento

2. Un'azione elaborata da un **consorzio** di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

Or. en

Emendamento 405

Jonás Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se nell'arco della durata di un programma uno Stato membro PESCO, a seguito di una propria decisione o di una decisione degli altri Stati membri PESCO, abbandona la cooperazione, l'assistenza finanziaria ai beneficiari della sua impresa sarà allineata a quella dei beneficiari delle imprese di Stati membri non PESCO.

Or. en

Emendamento 406

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se un consorzio sviluppa un'azione quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, e i suoi membri sono stabiliti in più di tre Stati membri, ciascuno dei quali si impegna in vista del cofinanziamento anche tramite acquisto o utilizzo congiunti, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 5 punti percentuali.

Or. en

Emendamento 407

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Un'azione quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, sviluppata da un consorzio nella quale almeno il 5 % del costo ammissibile sia impegnato a favore di PMI stabilite nell'UE può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato fino al 10 %.

Or. en

Emendamento 408

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le azioni ammissibili che comportano la partecipazione delle PMI beneficiano di un tasso di finanziamento aumentato. Si prende in considerazione una concessione ulteriore se l'azione ammissibile comporta anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI.*

Or. en

Emendamento 409

Lieve Wierinck, Christian Ehler, Gerben-Jan Gerbrandy, Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.*

Or. en

Emendamento 410

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Un'azione quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, sviluppata da un consorzio nella quale almeno il 5 %*

del costo ammissibile sia impegnato a favore di PMI stabilite nell'UE in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabilite le imprese del consorzio può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato fino al 20 %.

Or. en

Emendamento 411

Lieve Wierinck, Christian Ehler, Gerben-Jan Gerbrandy, Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In deroga al paragrafo 2 bis, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ai costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Or. en

Emendamento 412

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Un'azione quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, sviluppata da un consorzio nella quale almeno il 5 % del costo ammissibile sia impegnato a favore di imprese a media capitalizzazione stabilite nell'UE può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato fino al 10 %.

Or. en

Emendamento 413

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Emendamento

Al fine debitamente giustificato di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell'Unione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione godono dei diritti di accesso esclusivamente ai risultati di un beneficiario che ha ricevuto il finanziamento dell'Unione. Tali diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente. Con riguardo ai risultati generati dai beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti nel quadro del programma, l'accordo tra la Commissione e il beneficiario prevede che la Commissione possa opporsi al trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al programma, qualora ritenga che la concessione o il trasferimento non siano coerenti con i principi etici della posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi o con considerazioni di sicurezza. In tal caso, il trasferimento di proprietà o la concessione di licenze non avviene, salvo che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate. Se del caso, l'accordo tra la Commissione e il beneficiario stabilisce che la Commissione sia notificata almeno sei mesi prima di qualsiasi trasferimento di proprietà o concessione di una licenza. La mancata osservanza di tali disposizioni è soggetta alle misure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012.

Emendamento 414

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Emendamento

L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale, **compresi i diritti di licenza**, relativi all'azione.

Or. en

Emendamento 415

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Emendamento

L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Or. en

Emendamento 416

Dominique Riquet

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

La Commissione non è proprietaria dei

Emendamento

L'Unione non è proprietaria dei prodotti o

prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Or. fr

Emendamento 417
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I diritti di proprietà intellettuale generati dal programma non sono trasferibili a soggetti extraeuropei per 5 anni e la produzione su licenza da parte di terzi extra europei è vietata per lo stesso periodo.

Or. fr

Emendamento 418
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I risultati delle azioni che hanno beneficiato di un finanziamento a titolo del programma non sono soggetti a controlli né a restrizioni di alcun tipo da parte di uno Stato terzo o di un'entità non unionale.

Or. en

Emendamento 419
Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I risultati delle azioni nel quadro del programma non sono soggetti in alcun caso al controllo di alcun paese terzo o organismo stabilito al di fuori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 420

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Esportazioni

Le tecnologie e le attrezzature militari che sono state prodotte con i finanziamenti dell'Unione nel quadro del programma non sono esportate in paesi che non sono membri della NATO o dell'UE o non sono paesi NATO-equivalenti senza previa autorizzazione da parte del comitato di vigilanza. Nel momento in cui viene informata da un beneficiario della sua

intenzione di esportare tecnologie o attrezzature militari in un paese che non è membro della NATO o dell'UE o non è un paese NATO-equivalente, la Commissione convoca il comitato di vigilanza, che decide in merito a tutte le richieste di esportazione sulla base delle pertinenti normative dell'Unione, in particolare la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea e il manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

Or. en

Emendamento 421
Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Licenze generali di trasferimento

- 1. Ai fini del presente programma, si applica l'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE.*
- 2. Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nonché ai responsabili di progetto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, per analogia.*

Or. en

Motivazione

Dato che le azioni del programma concernono enti di almeno due Stati membri, l'utilizzo di licenze generali ai fini del programma ridurrebbe in modo significativo gli oneri amministrativi dei trasferimenti tra i partecipanti, in particolare le PMI. Per il trasferimento di informazioni correlate a prodotti per la difesa, la CE, l'AED e i responsabili di progetto riceveranno informazioni la cui esportazione è controllata. In tali casi, la licenza generale di trasferimento dovrebbe includere anche i trasferimenti a tali istituzioni ed enti.

Emendamento 422 **Dominique Riquet**

Proposta di regolamento **Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante un atto **di esecuzione**, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. **Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.** Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto **delegato**, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Or. fr

Emendamento 423 **Christelle Lechevalier**

Proposta di regolamento **Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante un atto **di esecuzione**, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. **Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.** Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto **delegato**, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento 424
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro **pluriennale** per l'intera durata del programma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. **Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.**

Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro **biennale** per l'intera durata del programma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il programma copre solo il periodo 2019-2020.

Emendamento 425
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante un atto **di esecuzione**, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Tale atto **di esecuzione** è adottato **secondo la procedura d'esame di cui** all'articolo 16, paragrafo 2. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento

1. La Commissione, mediante un atto **delegato**, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Tale atto **delegato** è adottato **conformemente** all'articolo 16, paragrafo 2. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 426

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *La* Commissione, *mediante un atto di esecuzione, adotta* un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Tale atto *di esecuzione* è adottato secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 16, *paragrafo 2*. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento

1. *Alla* Commissione è *conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di definire* un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Tale atto *delegato* è adottato secondo la procedura *di esame* di cui all'articolo 16. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 427

Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma.

Emendamento

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma *e prevede una categoria di progetti specificamente dedicata alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione.*

Emendamento 428

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno **finanziati nell'ambito del programma.**

Emendamento

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno **inclusi nel programma e l'impegno dello Stato membro a finanziarne l'attuazione.**

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 429

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma.

Emendamento

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma **e la loro connessione diretta con gli obiettivi di cui all'articolo 2.**

Motivazione

È importante che gli obiettivi siano chiaramente correlati al programma di lavoro e, successivamente, alla valutazione.

Emendamento 430
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il programma di lavoro identifica gli eventuali paesi terzi ammissibili a partecipare al programma.

Or. en

Emendamento 431
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

soppresso

Or. en

Motivazione

La partecipazione delle PMI dovrebbe essere sostanziale e utile a tutte le parti, sulla base dell'offerta effettiva. Cfr. anche l'emendamento 34.

Emendamento 432

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole **della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono** la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole **delle** azioni **permetta** la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 433

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione **transfrontaliera** delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione delle PMI **di cui all'articolo 11, paragrafo 2 bis**.

Or. en

Emendamento 434
Christian Ehler, Michael Gahler, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono *la partecipazione* transfrontaliera delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono *l'integrazione* transfrontaliera delle PMI *nelle catene di valore*.

Or. en

Motivazione

Solo mediante l'integrazione delle PMI nelle catene di valore transfrontaliere sarà possibile garantire che i necessari passaggi strutturali avvengano nell'ambito della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).

Emendamento 435
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte *ragionevole* della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte *pari almeno al 30%* della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Or. fr

Emendamento 436
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Răzvan Popa, Clare Moody, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che **una parte ragionevole** della dotazione complessiva sia **destinata** ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che **almeno il 15 %** della dotazione complessiva sia **destinato** ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI **e delle imprese a media capitalizzazione**.

Or. en

Emendamento 437

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che **una parte ragionevole** della dotazione complessiva sia **destinata** ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che **almeno il 15 %** della dotazione complessiva sia **destinato** ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Or. en

Emendamento 438

Patrizia Toia

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte **ragionevole** della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che una parte **significativa** della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Or. en

Emendamento 439
Massimiliano Salini, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il tasso di finanziamento per le azioni ammissibili che comportano la partecipazione delle PMI deve essere aumentato. Inoltre, qualora l'azione ammissibile comporti la partecipazione transfrontaliera delle PMI, si dovrebbe prendere in considerazione un premio ulteriore.

Or. en

Emendamento 440
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le azioni ammissibili che comportano la partecipazione delle PMI e che portano un valore aggiunto al programma dovrebbero essere ammissibili a un tasso di finanziamento più elevato.

Or. en

Emendamento 441
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Procedura di aggiudicazione

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di gare d'appalto pubblicate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012⁸.

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

3. La Commissione, dopo ogni invito a presentare proposte, aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate adottando un atto di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 442
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 14 –paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di *gare d'appalto* pubblicate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012⁸.

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Emendamento

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di *bandi di gara* pubblicate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012⁸.

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Or. it

Emendamento 443
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Emendamento

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di *un comitato di* esperti indipendenti, *selezionato in modo trasparente, con rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione ed esperti di difesa provenienti dal mondo accademico, gruppi di riflessione o altre parti interessate, tutti selezionati in maniera trasparente, escludendo i rappresentanti di imprese del settore della*

difesa al fine di evitare parzialità, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 444
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Emendamento

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti, ***di cui sia pienamente comprovata l'assenza di conflitti di interesse anche in relazione ad incarichi ricoperti in precedenza nell'ambito dell'industria della difesa***, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Or. it

Emendamento 445
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Emendamento

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10. ***Gli esperti dovrebbero essere membri di un comitato istituito conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.***

Motivazione

È opportuno assicurarsi che gli esperti siano membri del comitato "comitatologia", piuttosto che esperti scelti a caso. Tale proposta accrescerà la trasparenza del processo.

Emendamento 446

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Emendamento

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti **europei** indipendenti **convalidati dal comitato di cui all'articolo 16**, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Or. fr

Emendamento 447

Zdzisław Krasnodebski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti **indipendenti** sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Emendamento

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti **che rappresentano tutti gli Stati membri**, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 448
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è *invitata* in qualità di *osservatore*.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa *e i rappresentanti del Parlamento europeo, della società civile e del mondo accademico sono invitati* in qualità di *osservatori*.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 449
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. *L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore.*

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 450

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Peter Kouroumbashev, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata **a contribuire** in qualità di osservatore.

Or. en

Emendamento 451

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è **invitata** in qualità di **osservatore**.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa **e la NATO sono invitate** in qualità di **osservatori**.

Or. en

Emendamento 452

Reinhard Bütikofer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione istituisce un gruppo consultivo composto da esperti indipendenti, organizzazioni accademiche e della società civile per fornire consulenza alla Commissione, in particolare sulla compatibilità della tecnologia sostenuta dal programma con gli obblighi morali, etici e di diritto internazionale in capo all'Unione e ai suoi Stati membri.

Or. en

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 453

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione istituisce un gruppo consultivo di esperti provenienti dal settore civile incaricato di fornire supporto all'analisi dei profili etici, giuridici ed ambientali dei prodotti e delle tecnologie sviluppati dal programma.

Or. it

Emendamento 454
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 455
Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2019.

La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 456
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per la durata del programma e può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta il comitato e il gruppo consultivo.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né

il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 457
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Monitoraggio e relazioni

Emendamento

Monitoraggio, *valutazione* e relazioni

Or. en

Emendamento 458
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e *riferisce a scadenza annuale* in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

Emendamento

1. La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma *ed invia una relazione di monitoraggio al Parlamento e alla Commissione ogni sei mesi* in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

Motivazione

Fino ad oggi l'Agenzia europea per la difesa non è stata in grado di accrescere la cooperazione tra gli Stati membri nei progetti di ricerca, sviluppo e approvvigionamento nel settore della difesa, la maggior parte dei quali è ancora esclusivamente nazionale. È necessario istituire un meccanismo di cooperazione più efficace per affrontare finalmente i problemi strutturali del settore. Dal momento che sono disponibili fondi nazionali sufficienti per il finanziamento dei progetti (la Commissione stima un risparmio annuale compreso tra 25 e 100 miliardi di EUR di spese nazionali collettive per la difesa), neanche un euro dovrà essere trasferito dal bilancio dell'UE alle amministrazioni o alle industrie nazionali della difesa.

Emendamento 459

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione esegue un monitoraggio *periodico* dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

Emendamento

1. La Commissione esegue un monitoraggio *e una valutazione periodici* dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

Or. en

Emendamento 460

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Ai* fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una

Emendamento

2. *La Commissione elabora una relazione di monitoraggio annuale che prende in esame l'efficienza e l'efficacia*

relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

*delle azioni sostenute in termini di attuazione finanziaria, risultati, costi e, ove possibile, impatto. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora **ogni anno** una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.*

Or. en

Emendamento 461
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. ***La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.***

Emendamento

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora ***ogni anno*** una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

È importante rafforzare il diritto e l'obbligo di controllo del Parlamento ed esigere dalla Commissione una valutazione e rendicontazione annuale per questo programma biennale, soprattutto visto che esso è considerato un progetto pilota in vista di un futuro programma pluriennale e che non è stata completata una valutazione d'impatto globale per la proposta in oggetto. Altrettanto importante è il conseguimento di tutti gli obiettivi (compresa la partecipazione delle PMI) e occorre prestare attenzione a una valutazione approfondita di tutti gli obiettivi del programma.

Emendamento 462

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione *a posteriori* e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera *delle PMI* a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione *delle PMI* alla catena del valore globale.

Emendamento

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione *entro il 1° giugno 2021* e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre *l'impatto sulle PMI, in particolare per quanto riguarda* la partecipazione transfrontaliera a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione alla catena del valore globale.

Or. it

Emendamento 463

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione *transfrontaliera* delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Emendamento

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Or. en

Emendamento 464

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. A tempo debito prima della fine del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni sostenute nel quadro del programma per quanto riguarda i suoi risultati e impatti, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il suo valore aggiunto europeo. Tale relazione di valutazione intermedia è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio prima che possa essere presa qualsiasi decisione sul proseguimento del programma nell'ambito di un nuovo quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Emendamento 465

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Edouard Martin, Clare Moody, José Blanco López, Dan Nica, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. A tempo debito prima della fine del programma, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa in vista del proseguimento del programma di sviluppo nel settore industriale della difesa, corredata di un'idonea copertura finanziaria a titolo del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Emendamento 466

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione redige una relazione di valutazione finale dell'impatto a lungo termine e della sostenibilità degli effetti delle misure.

Or. en

Emendamento 467

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Tutti i beneficiari di

sovvenzioni e le altre parti interessate che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del presente regolamento forniscono alla Commissione tutte le informazioni e i dati appropriati e necessari per consentire il controllo e la valutazione delle misure in questione.

Or. en

Emendamento 468

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. La Commissione presenta le relazioni di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 469

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Eugen Freund, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Gli Stati membri informano ogni sei mesi la Commissione o le delegazioni dell'UE delle loro esportazioni di tecnologie e materiali di difesa finanziati dall'Unione verso paesi terzi. La Commissione istituisce un meccanismo di tracciatura per verificare la destinazione finale e gli utenti finali delle tecnologie e dei materiali di difesa finanziati dal programma ed esportati in paesi terzi e riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito.

Emendamento 470

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Arne Lietz, Arndt Kohn

Proposta di regolamento

Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I:

Prodotti non ammissibili

- ***Armi di distruzione di massa e relative tecnologie in materia di testate;***
- ***Armi e munizioni vietate e armi non conformi al diritto umanitario internazionale;***
- ***Armi completamente autonome che permettono di colpire senza un significativo controllo umano e componenti militari, a duplice uso e software di intelligenza artificiale che lasciano alla macchina la decisione finale di usare una forza letale;***
- ***Sistemi di armi che non sono regolamentati da quadri giuridici internazionali ratificati dall'Unione o da tutti gli Stati membri dell'UE, singolarmente per evitare abusi;***

Or. en

Emendamento 471

Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato, Edouard Martin, Clare Moody, José Blanco López, Theresa Griffin, Dan Nica, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I:

Prodotti non ammissibili:

- *Armi di distruzione di massa e relative tecnologie in materia di testate*
- *Armi e munizioni vietate e armi non conformi al diritto umanitario internazionale*
- *Armi completamente autonome che permettono di colpire senza intervento umano*

Prodotti non ammissibili, ove siano sviluppati principalmente ai fini dell'esportazione:

- *Armi leggere e di piccolo calibro*

Or. en

Emendamento 472

Martina Werner, Jens Geier, Constanze Krehl, Arndt Kohn, Arne Lietz

Proposta di regolamento

Allegato II (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II

Prodotti non ammissibili, ove siano sviluppati principalmente ai fini dell'esportazione:

- *Armi leggere e di piccolo calibro*

Or. en